

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-351 del 25/01/2017
Oggetto	OGGETTO: Rinnovo di concessione di pertinenza idraulica ad uso area cortiliva COMUNE: Bologna CORSI D'ACQUA: torrente Ravone TITOLARE: Grana Monica CODICE PRATICA N. BO15T0171
Proposta	n. PDET-AMB-2017-362 del 25/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno venticinque GENNAIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: Rinnovo concessione di pertinenza idraulica ad uso area cortiliva

COMUNE: Bologna

CORSI D'ACQUA: torrente Ravone

TITOLARE: Grana Monica

CODICE PRATICA N. B015T0171

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di Demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e ss.mm.e ii., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le

assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 77/2016 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera dello scrivente Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 799/2016 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/11/2016;

considerato che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del Demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

richiamata la Determinazione dirigenziale n.12893 del 21/09/2004 (prat. n. BOPPT1022) con la quale si rilasciava a Grana Monica, nata a Imperia il 28/11/1960, C.F. GRNMNC60S68E290B, residente in Bologna, via G.B. Melloni n. 34/5, concessione demaniale di pertinenza idraulica a ad uso area cortiliva di mq 90 ca, lungo il torrente Ravone , in comune di Bologna, area identificata catastalmente al Foglio 196, antistante mappali 294 e 272;

vista l'istanza assunta al PG/2015/795779 del 29/10/2015 presentata dal medesimo concessionario, con cui viene chiesto il rinnovo della suddetta concessione per il mantenimento della pertinenza idraulica ad uso area cortiliva di complessivi mq 90,00, identificata al Catasto terreni come sopra;

verificato che:

- sono state versate le spese d'istruttoria di € 75,00;

- il concessionario è in regola con i versamenti dei canoni richiesti per il periodo di validità della precedente concessione, a tutto il 2015;
- il concessionario ha corrisposto il canone anticipato per l'annualità 2016 di euro 328,00;
- il concessionario ha provveduto all'integrazione del deposito cauzionale precedentemente versato, per l'importo di euro 56,00;

preso atto del Disciplinare tecnico redatto a seguito dei sopralluoghi e dell'istruttoria effettuata dal personale del Servizio Tecnico Bacino Reno ai sensi R.D. 523/1904, firmato e consegnato agli atti in data 20/09/2016, sottoscritto per accettazione da parte del concessionario in data 17/01/2017 e assunto agli atti con PG.2016.933 del 17/01/2017;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Visti:

Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;

la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;

la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;

la Deliberazione di Giunta Regionale 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la Deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

la Deliberazione della Giunta Regionale 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la Deliberazione della Giunta Regionale 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la Deliberazione della Giunta Regionale 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del Demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

Attestata la regolarità amministrativa,

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.e ii.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1)di rinnovare a Grana Monica, nata a Imperia il 28/11/1960, C.F. GRNMNC60S68E290B, residente in Bologna, via G.B. Melloni n. 34/5, la concessione di pertinenza idraulica ad uso area cortiliva di mq 90 ca, in comune di Bologna, lungo il torrente Ravone, area identificata al Catasto terreni al Foglio 196, antistante mappali 294 e 272, alle seguenti condizioni:

a)l'utilizzo del bene di cui al punto 1) dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

b)la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c)la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza è fissata **al 31/12/2022** ai sensi della L.R. 7/2004 art. 17. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al

verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

d)il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo e versare il conseguente canone;

e)la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti (art. 19, comma 2, L.R. 7/2004);

f)la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti idraulici, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

g)il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

h)il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2)di dare atto che le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale identificato, sono contenute nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

3)di dare atto che le spese d'istruttoria di euro 75,00 previste dalla L.R. 7/2004, art. 20 comma 9, sono state versate dal richiedente in data 26/10/2015 mediante bonifico presso Poste italiane su c/c intestato a Regione Emilia Romagna - Servizio tecnico bacino Reno, IBAN: IT 17 A 07601 02400 000013665401;

4)dare atto che il canone annuale per il 2016, fissato in € 328,00 ai sensi dell'art. 20 L.R.7/2004, è stato versato dal concessionario in data 23/01/2017 mediante bonifico presso Poste italiane su c/c intestato a Regione Emilia Romagna - somme dovute utilizzo beni Dem. idrico STB 412- IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

5)di stabilire che i canoni annuali successivi al 2016, saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015). Il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;

6)di stabilire, inoltre, che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui successivi al 2016 entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione;
- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna - somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412- tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509 indicando i numeri di pratica;
- trasmettere a questa Struttura la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

7)di dare atto che il deposito cauzionale pari ad una annualità del canone secondo l'art.20 comma 11 della L.R. 7/2004, versato per l'importo di € 272,00 a garanzia della precedente concessione n. 12893 del 21/09/2004, è stato integrato per € 56,00, versati dal concessionario in data 23/01/2017 mediante bonifico presso Poste italiane su c/c intestato a Regione Emilia Romagna - Presidente della Giunta , IBAN IT 18 C 07601 02400 000000367409;

8)di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della L.R. 22 Dicembre 2009 n.24;

9)di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

10)di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà

effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

11)di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12)dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.e ii mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

Valerio Marroni

DISCIPLINARE TECNICO

Comune BOLOGNA

Corso d'acqua: torrente Ravone.

Foglio 196 antistante mappale 294-272.

DITTA: Sig.ra Grana Monica residente in via G.B Melloni 34/5 Bologna

Oggetto: CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELL'AREA DI SEDIME DEL TORRENTE RAVONE COME AREA CORTILIVA.

PRATICA N° B015T0171

-Vista la domanda in data 29/10/2015 prot. 795779 della Sig.ra Grana Monica.

Considerato che il tombamento è esistente da metà del 1900.

-Viste le risultanze del sopralluogo appositamente effettuato da tecnici del Servizio tecnico bacino Reno.

-Visti:

il R.D. 25 luglio 1904, n.523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"

la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale".

la D.G. n. 895 del 18/06/2007 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004".

Esaminata la documentazione tecnica allegata alla domanda;

si rilascia il presente Disciplinare tecnico per l'utilizzo dell'area in oggetto, alla Sig.ra Grana Monica, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, alle seguenti tassative condizioni:

1)Si precisa che la presente concessione non produce alcuna sanatoria delle opere presenti nell'area quali recinzioni e/o strutture provvisorie. A tale scopo potrà essere richiesto per esigenze idrauliche la demolizione e/o l'adeguamento della struttura stessa secondo le disposizioni impartite da questa Amministrazione.

2)L'area concessa dovrà essere destinata esclusivamente all'uso sopra riportato e unicamente come lastrico pedonale.

3)E' vietata qualsiasi modificazione altimetrica dell'area demaniale, mediante riporto o asportazione di materiale, di qualsiasi natura e consistenza.

- 3) L'intera area demaniale in concessione dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza.
- 4) E' fatto assoluto divieto alla eventuale costruzione in sito di qualsiasi manufatto.
- 5) Le verifiche sulle condizioni della struttura e i lavori necessari per garantire l'idoneità statica della stessa, sono a totale carico del concessionario.
- 6) Il Concessionario dovrà in ogni tempo, a sue cure e spese, provvedere all'adozione di tutti quei provvedimenti che l'Amministrazione scrivente riterrà necessari, od anche soltanto convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità nel tratto di condotta interessato.
- 7) I lavori sulla condotta del corso d'acqua che avessero per oggetto la conservazione dell'opera debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del Concessionario.
- 8) I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'opera assentita sono a carico esclusivo del Concessionario.
- 9) Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.
- 10) Il concessionario è l'unico responsabile dell'incolumità degli utilizzatori dell'area in oggetto. Questa Amministrazione resta pertanto completamente sollevata da ogni responsabilità connessa da eventuali incidenti che dovessero verificarsi sull'area oggetto di concessione.
- 11) Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'utilizzo dell'area saranno a totale carico del Concessionario.
- 12) L'Amministrazione concedente si riserva di revocare in qualsiasi momento la presente concessione per esigenze idrauliche o altri motivi previsti dalla vigente normativa con semplice comunicazione al concessionario;
- 13) L'Amministrazione concedente potrà altresì disporre la decadenza e la richiesta di messa in pristino dei luoghi, qualora ravvisi da parte del concessionario un utilizzo diverso dell'area dagli scopi per cui viene data in concessione o per inottemperanza delle prescrizioni del presente disciplinare, previa diffida ad ottemperare in un tempo congruo;
- 14) In caso di mancato rinnovo, per revoca o per dichiarazione di decadenza della concessione, l'area dovrà essere resa pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto od opera; in

caso di inadempienza, l'Amministrazione si riserva di agire in ottemperanza alla vigente normativa di polizia idraulica al ripristino dei luoghi con piena rivalsa sul concessionario, compreso degli eventuali danni;

15) Il presente disciplinare tecnico è fatto unicamente nei riguardi idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolato a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

16) Qualora la titolarità dell'opera in questione dovesse essere ceduta ad altro soggetto, tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario. Tale variazione dovrà essere formalizzata all'Amministrazione scrivente mediante nuova istanza di concessione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.